

# **Tortura, modernità e democrazia**

**Elisa Orrù**

Bolzaneto, Abu Grahیب, Guantanamo: luoghi in cui la tortura è riemersa nel “civile” occidentale contemporaneo. A perpetrarla sono i rappresentanti di uno Stato che si definisce “di diritto”: uno Stato la cui giustificazione ultima è la difesa e la protezione dei diritti inviolabili degli individui.

Nei casi citati, seppur solo a seguito di forti pressioni da parte della società civile, è stata fatta luce sulle vicende. Come è noto, per esempio, il 26 ottobre 2017 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per le torture commesse dalle forze dell’ordine a Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001, nonché per aver omesso di far chiarezza su quei fatti conducendo indagini efficaci. Molto più spesso, la tortura praticata dagli agenti dello Stato rimane nell’ombra. In Italia, poi, la situazione è resa più complessa dal fatto che il reato di tortura sia stato inserito nel codice penale italiano solo nel 2017. Fino a quel momento non solo non era possibile punire i reati di tortura, ma l’accusa stessa di tortura non poteva venire formulata, come è accaduto nel processo sulla morte di Stefano Cucchi. Cucchi fu trovato morto il 22 ottobre 2009 nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo essere stato arrestato e detenuto in carcere. Nei documenti del processo – non ancora concluso – si parla di “violentissimo pestaggio” subito da Cucchi mentre era nelle mani delle forze dell’ordine, ma non, appunto, di tortura. In riferimento alle vicende contemporanee che riguardano l’Italia, va ricordato almeno anche il caso di Giulio Regeni, il cui corpo fu ritrovato al 3 febbraio 2016 vicino al Cairo con evidenti segni di tortura. L’ipotesi secondo la quale i servizi segreti egiziani fossero coinvolti nel rapimento e nell’uccisione del dottorando italiano non è potuto finora essere né confermata né smentita. Anche in questo caso sembra mancare, infatti, da parte istituzionale l’interesse a portare alla luce il “volto demoniaco” del potere, qualora si tratti del potere degli stati occidentali o di un loro fedele alleato.



La tortura, lungi dall'essere scomparsa, dunque permane come tecnica di potere nei moderni stati democratici. L'impulso alla pubblicazione di *Le nuove giustificazioni della tortura nell'età dei diritti*, a cura di Marco Di Giovanni, Cinzia Rita Gaza e Gabriella Silvestrini<sup>1</sup>, non scaturisce però dalla persistenza della tortura come dato di fatto. Piuttosto, lo "scandalo" da cui il volume prende le mosse è il riemergere, negli ultimi decenni, delle *giustificazioni* della tortura come pratica legale e legittima per garantire la sicurezza dello Stato.

Un caso esemplare di queste nuove giustificazioni, costruite sulla base di scenari da *ticking bomb* confezionati su misura, è fornito dal sociologo tedesco Niklas Luhmann in una conferenza tenuta a Heidelberg nel 1992 e successivamente pubblicata col titolo *Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?* ("Esistono ancora norme irrinunciabili nella nostra società?")<sup>2</sup>. La norma la cui irrinunciabilità Luhmann mette in discussione è, appunto, il divieto di tortura. Luhmann costruisce il suo argomento in uno scenario da stato d'eccezione: ci invita a immedesimarci in un ufficiale di polizia che abbia arrestato il capo di una banda di terroristi, che quotidianamente commettono "omicidi, attacchi incendiari, uccisioni"<sup>3</sup> e infliggono danni a numerosi innocenti. Dopodiché il sociologo ci invita a chiederci se, nei panni del poliziotto, tortureremmo il terrorista, se in tal modo potremmo presumibilmente salvare la vita di molte persone. Marina Lalatta Costerbosa, nel saggio che apre la prima parte del volume, mette in luce dapprima lo slittamento tematico e le fallacie insite nell'argomento di Luhmann, per poi criticarlo sul piano della coerenza logica. Luhmann non solo introduce uno slittamento dalla prospettiva dello Stato ("di diritto") a quella del singolo individuo, ma mira anche a fondare su uno scenario da stato di eccezione la legittimità di pratiche di tortura *istituzionali*. Questo slittamento svela anche l'illogicità dell'argomento, che scredita etiche di tipo deontologico a favore di un argomento consequenzialista. Lalatta Costerbosa mostra come, infatti, le conseguenze cui l'accoglimento dell'argomento di Luhmann porterebbe consistono nella legalizzata e legittima deroga ai diritti fondamentali

---

<sup>1</sup> M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), *Le nuove giustificazioni della tortura nell'età dei diritti*, Perugia, Morlacchi Editore, 2017.

<sup>2</sup> N. Luhmann, "Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?", in N. Luhmann, *Die Moral der Gesellschaft*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2008, pp. 228–252.

<sup>3</sup> Ivi, p. 228.



e dunque nel “regresso della società a uno stadio precedente il riconoscimento dei diritti umani”.<sup>4</sup> Questo regresso, tuttavia, sembra non pesare sulla bilancia, allorché Luhmann considera pro e contro di una legalizzazione della tortura.

Le ambiguità del discorso del sociologo tedesco trovano precedenti storici nel dibattito sulla tortura proprio del Secolo dei Lumi, ovvero il secolo che più di ogni altro viene considerato il momento di rottura in cui la modernità occidentale prende le distanze dalla tortura istituzionalizzata. Alla riflessione del XVIII secolo sulla tortura sono dedicati i saggi che completano la prima parte del volume, a firma di Gianluca Dioni, Marco Colombo e Franco M. di Sciullo. Dioni si confronta con il pensiero del giusnaturalista sassone Christian Thomasius, che all’inizio del XVIII secolo offre una elaborata critica della tortura come pratica inquisitoria. Il saggio di Colombo invece mostra le ambiguità con cui nel secolo dei Lumi le richieste di riforma giudiziaria si siano spesso intrecciate con una parziale accettazione della tortura come metodo per indurre i condannati a confessare i nomi dei loro complici. Di Sciullo discute, infine, l’equivoca opinione di Jeremy Bentham sulla tortura, autore spesso criticato – secondo Di Sciullo a torto – come fautore della tortura e di un pensiero in cui “il fine giustifica invariabilmente i mezzi”.<sup>5</sup>

Il Secolo dei Lumi non è solo il secolo in cui si fanno strada le richieste di riforma del sistema penale, di cui l’abolizione almeno parziale della tortura è parte, ma anche il periodo in cui la democrazia, fino ad allora considerata possibile solo in forma diretta e su piccola scala, viene reinterpretata in chiave rappresentativa e si afferma in stati di grandi dimensioni. È questa solo una coincidenza temporale o esiste piuttosto un rapporto di mutua esclusione tra democrazia e tortura? Questa domanda percorre la seconda parte del volume, intitolata “Linguaggi e logiche”. Muriel Montagut mostra come il ricorso alla figura della “tortura bianca”, ovvero la tortura che non lascia segni sul corpo, abbia permesso la reintroduzione nel sistema giuridico americano contemporaneo di una soglia di tolleranza nei confronti della tortura. L’illusione di una tortura “pulita” rimanda in modo non casuale alla retorica della guerra “chirurgica”, una guerra che dovrebbe

---

<sup>4</sup> M. Lalatta Costerbosa, “Vecchi e nuovi argomenti contro la tortura”, in M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), *Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti*, Perugia, Morlacchi editore U.P., 2017, pp. 31-44, cit. p. 40.

<sup>5</sup> F. M. Di Sciullo, “A proposito di alcune note di Jeremy Bentham sull’ammissibilità della tortura”, in M. Di Giovanni, C.R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), *op. cit.*, pp. 79-93, p. 90.



raggiungere il suo obiettivo con efficacia, precisione e senza inutili crudeltà. Il nesso tra guerra e tortura è al centro delle riflessioni di Cinzia Rita Gaza, che, come anche Mariangela Pugliese, analizza i fatti e il retroterra giuridico, politico e culturale di Abu Grahیب come caso esemplare. Il dinamico rapporto tra contesto socio-culturale e individuo nel favorire l'accettazione della tortura e nel fare di ordinarie persone spietati torturatori viene esaminato nei saggi di Caterina Mazza e Rosa Porasso. Alla luce di queste analisi, ci si può chiedere se la narrazione della propria storia che l'Occidente moderno ha costruito possa essere accettata. Secondo questa narrazione, a partire dall'Illuminismo la tortura sarebbe scomparsa progressivamente dalla civiltà moderna occidentale per far spazio all'età dei diritti e della democrazia. Come mostra Gabriella Silvestrini, a postulare questa cesura alle soglie della modernità non sono solo le narrazioni di stampo liberale, ma anche la stessa ricostruzione dell'evoluzione delle istituzioni carcerarie fornita da Michel Foucault<sup>6</sup> e le interpretazioni che a essa si ispirano. A un'analisi realistica, che tenga conto anche dell'esperienza dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, non sfugge però l'incongruità di queste narrazioni.

Un contributo per un'interpretazione della storia, lontana e recente, dell'Occidente e del suo rapporto con la tortura che si confronti criticamente con le narrazioni canoniche ricordate sopra è offerto nella terza parte del volume. Dalla Roma antica (Paolo Garbarino), alla guerra condotta dalla democratica Francia in Algeria (Diego Guzzi), al regime militare argentino (Eleonora Natale), all'Uganda pre- e post-coloniale (Cecilia Pennacini), le fenomenologie proposte invitano a riflettere sul rapporto tra tortura e violenza da un lato e modernità e democrazia dall'altro. Alla luce di queste riflessioni, le pratiche di tortura appaiono appartenere al repertorio delle tecniche di potere della modernità occidentale, come una serie di pratiche lasciate preferibilmente nell'ombra, ma che di fatto non hanno mai abbandonato le pieghe del potere. La tortura è, con le parole di Gabriella Silvestrini, una possibilità "sempre presente nei 'luoghi oscuri' delle

---

<sup>6</sup> Si veda, in primis, M. Foucault, *Surveiller et punir. La naissance de la prison*, Paris, Editions Gallimard, 1975, trad. it. A. Tarchetti (a cura di), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2014.



istituzioni che detengono il monopolio della violenza e della coercizione, ossia il nucleo irriducibile della ‘statualità’ nei regimi democratici”<sup>7</sup>.

Sul piano legale, tuttavia, è innegabile che dalla seconda metà del Novecento in poi numerosi strumenti giuridici abbiano sancito con una perentorietà senza precedenti l’inaccettabilità di ogni forma di tortura. Nel saggio che apre la quarta e ultima parte del volume dal titolo “Diritto e diritti”, Alessandra Algostino mostra come il divieto di tortura, fondato sul concetto di dignità umana, sia stato posto nel Novecento come un principio assoluto e inderogabile. Alla *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 1948, il cui articolo 5 afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti”, sono seguite sia dichiarazioni regionali che contengono un divieto assoluto di tortura, sia convenzioni specifiche contro la tortura. Ciononostante, alle soglie del nuovo millennio il divieto di tortura è stato nuovamente relativizzato anche sul piano legale, come mostra, ad esempio, il *Military Commission Act* del 2006 degli Stati Uniti. Uno sguardo alla situazione nell’Unione Europea, analizzata da Marta Picchi, mostra da un lato la chiara incompatibilità tra tortura e diritto primario dell’UE. Dall’altro lato, tuttavia, gli strumenti normativi della UE (dall’Art. 2 del *Trattato sull’Unione Europea*, alla *Carta di Nizza*, alla *Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1987) sembrano introdurre una distinzione latente tra forme di tortura proibite in via assoluta e altre forme di maltrattamenti che possono essere accettate a determinate condizioni. Forme di maltrattamenti che, come ricorda Maria Bottiglieri, spesso includono la violazione del diritto al cibo adeguato, soprattutto nei confronti di persone vulnerabili come i detenuti o altri soggetti privati della libertà personale.

Completano questa parte del volume due saggi dedicati alla situazione italiana. Giulio M. Salerno riflette sull’ancoramento costituzionale del divieto di tortura nel principio di dignità umana e discute la relazione tra questo principio e il principio di eguaglianza non solo giuridica ma anche sociale da un lato e gli interessi della cosiddetta “ragion di stato” dall’altro. Alessandra Gianelli infine analizza le vicende della recente

---

<sup>7</sup> G. Silvestrini, “Costruire storie, decostruire paradigmi: la tortura fra democrazia e totalitarismo”, in *Le nuove giustificazioni della tortura nell’età dei diritti*, M. Di Giovanni, C. R. Gaza, G. Silvestrini (a cura di), *op. cit.*, pp. 175-196, in particolare p. 192.



introduzione del reato di tortura in Italia. Solo nel 2017, come accennato in apertura, l'Italia ha dato esecuzione alle indicazioni della *Convenzione contro la tortura*, ratificata nel 1989, inserendo il reato di tortura nel proprio codice penale. Gianelli analizza nel saggio luci e ombre della soluzione legislativa italiana, in particolare della scelta di configurare la tortura come un reato comune anziché come reato proprio del pubblico ufficiale.

È evidente, dunque, che sia sul piano normativo sia sul piano pratico le spinte verso il superamento della tortura istituzionale vengano costantemente indebolite e messe in questione da tendenze di direzione opposta. In questo quadro, il volume è un prezioso contributo per ricordare che oggi più che mai è importante tenere lo sguardo su quelle pieghe del potere in cui la violenza istituzionale mostra il suo lato più oscuro. Da un lato, è necessario non lasciarsi abbagliare da una retorica dei diritti secondo cui la garanzia della dignità umana e dei diritti fondamentali sarebbe ormai un dato acquisito e irreversibile della modernità occidentale. Dall'altro lato è anche necessario difendere le innegabili, anche se faticose e precarie, conquiste dell' "età dei diritti", per richiamare la nota espressione di Norberto Bobbio che compare nel titolo del volume<sup>8</sup>. La difesa di queste conquiste è oggi messa in discussione dalle esigenze di una presunta "emergenza sicurezza". Benché le statistiche criminali vadano interpretate con cautela e benché il valore simbolico degli attacchi terroristici non vada sottovalutato, è importante ricordare che i dati disponibili, a livello sia italiano sia europeo, non corrispondono in nessun modo all'immagine diffusa di una criminalità e insicurezza crescente, in base alla quale viene giustificata la necessità di adottare misure "eccezionali" quali il ricorso alla tortura<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1991.

<sup>9</sup> Si vedano per esempio le statistiche sulla criminalità dell'Eurostat e le relative spiegazioni sull'interpretazione dei dati: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime\\_statistics/it](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics/it). In particolare è importante ricordare che le statistiche riportano solo i reati registrati dalle forze dell'ordine, per cui le statistiche non tengono conto dei reati commessi ma non denunciati. Un aumento o una diminuzione dei reati può allora essere dovuto a motivi diversi dalla effettiva commissione dei reati, come per esempio modifiche legislative (introduzione o abolizione di categorie di reati), una diversa predisposizione delle vittime a denunciare i reati subiti o una mutata soglia di accettazione nella società rispetto a determinati comportamenti. Gli omicidi costituiscono da questo punto di vista una parziale eccezione, poiché le indagini vengono avviate dalle forze dell'ordine indipendentemente da una eventuale denuncia e poiché è più difficile rispetto ad altri delitti che un omicidio sfugga all'attenzione delle autorità. Le statistiche europee sugli omicidi registrano per esempio una diminuzione complessiva degli omicidi volontari tra il 2008 e il 2016, seppur con l'eccezione di alcuni paesi come la Francia, la Germania e il Regno Unito ([https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime\\_statistics/it#Gli\\_omicidi\\_tendono\\_a\\_diminuire.2C\\_ma\\_se\\_ne\\_verifican](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics/it#Gli_omicidi_tendono_a_diminuire.2C_ma_se_ne_verifican)



Oggi più che mai sembra importante lasciarsi guidare dall'esperienza storica piuttosto che da ipotetici scenari futuri e, come sottolinea la studiosa statunitense Judith Shklar, fondare la difesa dei diritti sull'assunto, "ampiamente giustificato da ogni pagina di storia politica, che alcuni rappresentanti del potere statale si comporteranno regolarmente, su piccola o grande scala, in modo illegale e brutale, a meno che non venga loro impedito di farlo"<sup>10</sup>.

*Elisa Orrù*  
*Università di Friburgo*  
[elisa.orrù@philosophie.uni-freiburg.de](mailto:elisa.orrù@philosophie.uni-freiburg.de)

---

o ancora oltre 5\_000\_all.27anno). Se da un lato, i dati non sminuiscono la gravità di ogni omicidio, che certo non dipende dall'andamento generale della criminalità, dall'altro, è importante richiamare questi dati per smentire l'esistenza di un' "emergenza sicurezza" su cui in parte si basano le nuove giustificazioni della tortura.

<sup>10</sup> J. N. Shklar, "The Liberalism of Fear", in N. L. Rosenblum (a cura di), *Liberalism and the Moral Life*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 21-40, cit. p. 28.